



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ALESSANDRINO	RICCARDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 332/15  
depositato il 19/02/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1062014000447152000 IRPEF-ALTRO 2009  
IND.FINE RAPP.  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:  
AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:  
D'ORSO SALVATORE  
VIA CAVOUR,21 74121 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 332/15

UDIENZA DEL

10/09/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

2479

PRONUNCIATA IL:

10 SET. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

29 SET. 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
(dr. Giuseppe Perillo)



## FATTO E DIRITTO

Contro l'atto indicato in epigrafe il contribuente ha proposto l'odierno ricorso.

Si è costituito in giudizio l'ufficio il quale ne ha chiesto il rigetto ritenendolo infondato.

Il ricorso deve essere accolto. Assume carattere assorbente il principio fatto proprio dalla Suprema Corte con la sentenza del 20 maggio 2014 numero 11000 secondo cui. l'agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione effettuata ai sensi del decreto presidenziale 600/73, articolo 36 bis, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o maggiore imposta dovuta a decorrere dall'anno 2001 è versata mediante modello precompilato dall'agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede alla iscrizione a ruolo: la mancata comunicazione dell'esito della liquidazione al contribuente determina una violazione del procedimento di liquidazione da cui consegue la nullità del provvedimento impugnato senza che rilevi la ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.(cfr.Cass. 15640/2015).

La mancata comunicazione dell'esito della liquidazione al contribuente nel caso di specie determina la nullità dell'atto impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'ufficio resistente a pagare al ricorrente le spese di lite liquidate in euro 700 oltre accessori e rimborso forfettario.

Così deciso in Taranto il 10 settembre 2015.

Il presidente

